

Penale Sent. Sez. 5 Num. 38743 Anno 2019

Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO

Relatore: ROMANO MICHELE

Data Udiienza: 10/07/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
nel procedimento a carico di
Di Martino Giovanni Battista, nato a Torre Annunziata il 05/02/1966
avverso l'ordinanza del 26/10/2018 del Tribunale di Torre Annunziata
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza
impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, con
ordinanza emessa il 26 ottobre 2018, all'esito della prima udienza
dibattimentale, pronunciando nei confronti di Giovanni Battista Di Martino,
imputato del delitto previsto di furto con strappo di cui all'art. 624-*bis* cod. pen.,
accogliendo l'eccezione sollevata dal difensore dell'imputato ai sensi dell'art. 550,
comma 3, cod. proc. pen., sul presupposto che per tale reato fosse prevista



l'udienza preliminare, disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per la fissazione di udienza preliminare.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, deducendo la violazione dell'art. 550 cod. pen., secondo il quale si procede con decreto di citazione diretta a giudizio per il delitto di furto aggravato, e l'abnormità del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Anteriormente all'entrata in vigore della legge 23.6.2017, n. 103 (ossia al 3 agosto 2017) era pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione che, per il delitto di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti nell'art. 624-*bis* cod. pen, introdotto dalla legge n. 128 del 2001, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 29815 del 24/4/2012, Lavakovic, Rv. 253173).

In proposito si osservava che la mancata inserzione del furto ex art. 624-*bis* cod. pen. nell'art. 550 cod. proc. pen. derivava dalla sua introduzione successiva all'entrata in vigore del vigente codice di rito e, susseguentemente, dalla mancata previsione del necessario adeguamento normativo, cui era possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen. – contemplato dall'art. 550, comma secondo, lett. f), cod. proc. pen. - e il delitto di furto in abitazione risultavano puniti con la medesima pena detentiva della reclusione da uno a sei anni (così Sez. 5, n. 22256 del 12/4/2011, Castriota, Rv. 250577 che ebbe a ritenere che l'instaurazione del giudizio con citazione diretta in ordine al delitto di cui all'art. 624-*bis* cod. pen. non determinasse alcuna nullità o patologia invalidante il rapporto processuale).

Questa Corte di cassazione ha peraltro recentemente affermato che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-*bis* cod. pen., pur a seguito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha apportato modifiche ai minimi edittali, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018 - dep. 2019, Nastasi, Rv. 27507801).



3. Nel caso in esame, per effetto dell'ordinanza impugnata, si è creato un effetto di stallo o regressione processuale, non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità, effetto proprio, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, di un atto abnorme (cfr. in proposito Sez. Un., n. 33 del 22/11/2000, Boniotti; n. 28807 del 29/05/2002, Manca; n. 25957 del 26/03/2009, Toni).

Come correttamente rilevato dal Procuratore della Repubblica ricorrente, a fronte del provvedimento impugnato è oggi impossibile reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né si potrebbe procedere con una richiesta di rinvio a giudizio da inoltrare al giudice dell'udienza preliminare (perché si tratterebbe di un esercizio dell'azione penale in forme non corrette, avuto riguardo al titolo di reato) (Sez. 6, n. 52160 del 16/11/2016, Belville, Rv. 26862301).

P.Q.M.

annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso.

Così deciso il 10/07/2019.